

	<u>Regolamento modalità di effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 co. 1 D.P.R. 445/2000, della sussistenza dei requisiti ex art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti speciali autodichiarati dagli operatori economici</u>	I 11.04 rev. 00
---	--	--------------------------------------

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

Articolo 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione/autocertificazione è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con l'esibizione di documenti di riconoscimento;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è la dichiarazione con la quale vengono rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili albi o elenchi, ma che riguardando la sfera personale dell'interessato.

Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

Le autocertificazioni richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento contiene i criteri per i controlli che Sdag deve effettuare ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila euro), come previsto dall'art. 52, c. 1, D. Lgs. 36/2023.

I controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici sono operati nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento alle procedure di affidamento diretto e comunque finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli abusi in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti.

Sono salve particolari disposizioni inerenti controlli previsti da normative speciali.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Sdag effettua controlli mediante acquisizione delle informazioni presenti presso le altre Amministrazioni o presenti nelle Banche Dati disponibili relativamente ai contenuti delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.

	<u>Regolamento modalità di effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 co. 1 D.P.R. 445/2000, della sussistenza dei requisiti ex art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti speciali autodichiarati dagli operatori economici</u>	I 11.04
	rev. 00	

Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si renda necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese; sono effettuate richiedendo, anche attraverso strumenti o telematici ed informatici, conferma scritta ai componenti degli Uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

Sdag adotta ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni.

Articolo 4 – MODALITA' DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Sdag nelle procedure di cui all'art. 52, co. 1, D. Lgs. 36/2023, su iniziativa del Responsabile Unico di Progetto, provvede all'effettuazione dei controlli a campione.

Il controllo a campione viene effettuato rispetto al 10% (dieci per cento) delle dichiarazioni che sono rese nei confronti di Sdag.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni da controllare rispetto al totale di quelle presentate in occasione degli affidamenti diretti.

Qualora nell'ambito di un certo settore il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale su singoli casi o all'allargamento del campione.

Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento o il Responsabile di progetto abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso, occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità nella dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

L'Amministratore Unico ha comunque facoltà di prevedere modalità di controllo particolari che devono essere specificamente motivate nel provvedimento di competenza.

Articolo 5 – TERMINI DEI CONTROLLI

I controlli devono essere attivati nei tempi che, per gli specifici atti e provvedimenti, possano garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nel caso di autocertificazioni riferite a procedimenti a carattere periodico e/o occasionale, i controlli devono essere attivati almeno una volta all'anno.

Articolo 6 – INTEGRAZIONI E RETTIFICHE

Qualora, nel corso dell'istruttoria di un controllo, vengano rilevati errori e/o imprecisioni che non costituiscano falsità ai sensi degli art. 71 e ss. del DP.R. 445/2000, i soggetti interessati vengono invitati dal Responsabile del progetto/procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro dieci giorni dalla richiesta inviata in via telematica con data certa.

	<u>Regolamento modalità di effettuazione dei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 co. 1 D.P.R. 445/2000, della sussistenza dei requisiti ex art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti speciali autodichiarati dagli operatori economici</u>	I 11.04
	rev. 00	

In ogni caso, la regolarizzazione può riguardare aspetti formali o di procedura, ma non il contenuto delle dichiarazioni rese.

In mancanza di regolarizzazione, il responsabile del progetto/procedimento o l'Amministratore Unico adotterà il provvedimento formale di decadenza o esclusione.

Articolo 7 – RESPONSABILITA' DEL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale (art. 489) e delle leggi speciali in materia.

In tal caso, l'Amministratore Unico dovrà inoltrare relativa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

In conformità al comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Sdag procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Sdag per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 8 - REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza annuale, come previsto dall'art. 52, co. 1, . Lgs. 36/2023.

Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui viene pubblicata la relativa determina di approvazione.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sulla pagina web di Sdag <https://www.sdag.it/it/>.